



DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-25-3192	REV 5
ARCHIVE	AMME	
DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES 73

TYPE TYPE DETAIL

Management Generale

PROJECT JOB TASK

TITLE

Capitolato Servizi Assicurativi polizze Industriali (Polizza All Risks e polizza RCT/O)

PREPARED Ciero Maurizio DATE 21/11/2025

APPROVED Riccardi Clelia DATE 21/11/2025

AUTHORIZED Cantoni Stefania DATE 24/11/2025

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

This Document is uncontrolled when printed. Before use, check the Document System to verify that this is the current version.

Questo documento non è controllato quando viene stampato. Prima dell'uso, controllare il Sistema Documentale per verificare che questa sia la versione corrente.

By The Terms Of The Law In Force On Copyright, The Reproduction, Distribution Or Use Of This Document Without Specific Written Authorization Is Strictly Forbidden

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E
NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER ARCHIVE DISTRIBUTION STATEMENT	CIRA-DTS-25-3192 AMME RISTRETTO	REV 5 N. OF PAGES 73
--	--	---------------------------------------	-------------------------

TITLE:

Capitolato Servizi Assicurativi polizze Industriali (Polizza All Risks e polizza RCT/O)

ABSTRACT:

AUTHORS: Ciero Maurizio

Riccardi Clelia; Menzani Monica; Piazza Ida

APPROVAL REVIEWERS:

Menzani Monica

APPROVER:

Riccardi Clelia

AUTHORIZATION REVIEWERS:

AUTHORIZER:

Cantoni Stefania



Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-25-3192	REV 5
ARCHIVE	AMME	
DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES 73

DISTRIBUTION RECORD:

acqu; Paparone Luigi

LOTTO

POLIZZE INDUSTRIALI

ALL RISKS – RCTO

DEFINIZIONI E ATTIVITÀ – VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 DEFINIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Allagamento:	L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a Inondazione, alluvione, esondazione oppure a rotture, anche accidentali, di serbatoi ed impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi societd'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, nonché da ogni altro invaso o canale.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. • Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. • Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono

	parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Contenuto	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <p>mobili, attrezzi, impianti, insegne, antenne, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione di "fabbricati".</p> <p>Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di assistenza tecnica:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e manodopera) non determinati da cause esterne.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Costo variabile della produzione venduta	Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato. A titolo esemplificativo, il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza
Copertura assicurativa "a primo rischio assoluto"	L'impegno della Società, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.
Costo di rimpiazzo:	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino:	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.

Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Eventi sociopolitici	Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non del Contraente e/o dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione ; impianti telefonici, televisivi, di trasporto, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, recinzioni fisse e cancelli, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. • Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. • Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. • Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. • Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. • Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>

	N.B.: Sono compresi nei "Fabbricati" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione
Frana:	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Impianti, Macchinari	Per macchinario si intendono macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, trasmissioni, condutture, tubazioni, camini, impianti di forza e di produzione, impianti e mezzi di sollevamento, pesa. Impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, cisterne, serbatori, vasche e sili non in cemento armato o muratura e quant'altro non rientri nella definizione di Fabbricato e Apparechiature elettroniche. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna, non iscritti al P.R.A., di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle Partite della presente Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla Partita "Impianti e Macchinari". N.B.: Sono compresi nei "Macchinari" anche eventuali beni in leasing e/o locazione finanziaria, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione.
Malattia Trasmissibile	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.

Margine di contribuzione (valida per la sezione danni indiretti)	La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Merce	<p>Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, gli esplosivi, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere anche se non ancora versate, purché dovute.</p> <p>Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore</p>
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
Periodo di indennizzo (valida per la sezione danni indiretti)	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Ricavi di vendita (valida per la sezione danni indiretti)	Quanto pagato o pagabile al Contraente e/o all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarata in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sabotaggio	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.

Somma assicurata	La cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terreni:	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

ART. 2 PREMESSA

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) è un soggetto giuridico di diritto privato, costituito nella forma di Società Consortile per Azioni, oggi a maggioranza pubblica.

Lo Stato, attraverso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta, per conto della Regione Campania, e le principali Aziende aerospaziali italiane: Leonardo-Finmeccanica, Thales Alenia Space Italia, Avio SpA, Piaggio Aero Industries SpA.

La sede e le strutture operative sono localizzate a Capua (CE) e si sviluppano su una superficie totale di 1.600.000 mq. I dipendenti che vi lavorano sono circa 370. Il Centro si sviluppa fisicamente in un ampio territorio sul quale insistono diversi impianti di prova, laboratori ed edifici adibiti ad uffici e servizi generali finalizzati alla missione del Centro stesso.

Lo Stato ha affidato al CIRA il compito di definire e realizzare il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.).

Il CIRA vanta grandi impianti, unici al mondo per prestazioni, realizzati tra il 1992 e il 2002, utilizzati a livello globale da enti, istituzioni ed industrie di rilevanza mondiale.

I tre impianti principali sono:

L'IWT, Icing Wind Tunnel, il più complesso e performante al mondo nel suo genere, utilizzato da clienti industriali ed istituzionali.

Il PWT, Plasma Wind Tunnel, co-finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per studiare e migliorare la sicurezza di volo dei velivoli spaziali nella fase di rientro in orbita ad alta velocità, è il più grande ed avanzato al mondo.

| Il LISA, Laboratorio Impatto Strutture Aerospaziali, impianto di crash test, il cui obiettivo principale è quello di migliorare la sopravvivenza dei passeggeri e del carico utile in caso di impatto, con misurazioni molto più precise di qualsiasi altra struttura del genere presente in Europa e negli Stati Uniti.

LOTTO
sub lotto A

Capitolato Speciale

POLIZZA ALL RISKS INCENDIO

SEZIONE 1- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 1 anno con comunicazione da inviare a mezzo pec 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 1 anno, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque per il massimo di 6 mesi.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla polizza a ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Società o all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente dovrà effettuare in capo al nuovo aggiudicatario della polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* ciascuna parte, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio di efficacia del contratto di assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile; la revisione opererà nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
- b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 (uno) mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 (uno) mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 (uno) mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il Contraente provvederà a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di

cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale.

Il computo dei 150 (centocinquanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del Contraente. In tal caso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevorranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informatica precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuatori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, il pagamento verrà comunque effettuato da ciascuna compagnia, senza responsabilità solidale. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 23 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- a) Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
- a) Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

- Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

ART. 24 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero

a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

ART. 25 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE 2 – CLAUSOLE CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro **Danno Diretto** il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La presentazione dell'elenco dettagliato dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro.

In caso di danno alla partita Merci, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica relativa al costo delle Merci distrutte o danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

È fatto espresso esonero al Contraente e/o all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

In caso di furto o di rapina, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare, inoltre, tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti per ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'autorità competente, in relazione al sinistro.

In caso di sinistro **Danno Indiretto** il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

La Società si impegna alla liquidazione degli indennizzi spettanti ai danneggiati entro il tempo massimo di 30 giorni calendariali decorrenti dalla data della sottoscrizione dei relativi atti di quietanza.

ART. 2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "onorari periti e consulenti".

ART. 3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo 2 definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Danni Diretti

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illeso, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per caratteristiche tecnologiche e rendimento economico comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio, collegamenti e installazione.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
- c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo.

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, del territorio nazionale, all'estero per le ubicazioni già esistenti, ed in qualsiasi maniera rispondente alle necessità dell'attività del Contraente e/o dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in

stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.

6) E' data facoltà al Contraente e/o all'Assicurato di:

- a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
- b) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito;
- c) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
- d) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

In caso di sinistro **furto**, l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni del mancato godimento d'uso.

Guasti Macchine

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

a. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diffalcato dell'importo come sub a2).

b. Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo stimato come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguali o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Relativamente ai Danni alle turbine a gas, in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terra conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

Elettronica

Premesso che per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino, o in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione

con uno nuovo eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con uno equivalente per caratteristiche, prestazioni, rendimento, comprensivo di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dal Contraente e/o dall'Assicurato.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Sezione 3 secondo le norme che seguono:

a) Danni suscettibili di riparazione

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico del Contraente e/o dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

b) Danni non suscettibili di riparazione

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- la rimozione dell'ente danneggiato, gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese, come valutate al paragrafo a) del presente articolo, egualano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

c) L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista, se del caso, nonché della franchigia convenuta.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a. i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- a. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in B.3 dedotto dall'importo stimato in B.4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A, egualano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B.1. meno B.2).

oppure B.3. meno B.4., a seconda del caso).

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'Indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e gli scoperti previsti in Polizza.

Danni Indiretti

L'ammontare del danno si determina:

- a) **relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:** calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) **relativamente alle spese supplementari:** calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

ART. 6 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

1. Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, attrezzature, arredamento (anche all'aperto), costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con criteri indicati all' art. 5 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) della quale viene data copia dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società Delegataria se richiesto, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga alla regola proporzionale.
3. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore, non anteriore né posteriore di 90 giorni dalla data di scadenza del periodo stesso. Tali rapporti dovranno essere consegnati alla Delegataria entro e non oltre 90 giorni dalla data della sua effettuazione.
4. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:
 - a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;

- b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 20% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la parte di valori non eccedente il 20% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall'assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente e/o dell'Assicurato come previsto al punto 3);
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4)-a) e 4)-b), circa i quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 20% di cui al punto 4)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.
- La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

Il presente articolo rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento; in tal caso resteranno valide le somme assicurate all'inizio dell'annualità assicurativa.

ART. 7 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Si conviene inoltre tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel caso in cui l'ammontare del danno calcolato con le modalità di cui all'art 5 (al lordo di eventuali franchigie e scoperti previsti nella scheda di polizza relativa alla presente sezione, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'indennizzo) non risulti essere superiore ad Euro 50.000,00.

ART. 8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

ART. 9 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 10 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 11 RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 12 COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

SEZIONE 3 – ALL-RISKS DANNI DIRETTI

ART. 1 DESCRIZIONE

Con questa sezione la Società deve prevedere il risarcimento dei danni materiali causati alle cose assicurate (fermo quanto previsto da altre eventuali garanzie prestate nelle altre sezioni oggetto del presente capitolo), anche se di proprietà di Terzi.

ART. 2 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

In nessun caso la Compagnia pagherà per uno o più sinistri e per anno assicurativo, una somma maggiore di € 40 milioni. Sono previsti, altresì, i sottolimiti di indennizzo dedicato per ciascun sinistro e per ciascuna area pari ai valori indicati nella tabella "Somme da assicurare".

ART. 3 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Il tipo di attività dichiarato è puramente indicativo, ma comunque è sempre inherente alle attività istituzionali, industriali e di ricerca proprie del C.I.R.A. S.c.p.A., nel conto proprio e di terzi. I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti termici, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento di materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inherente l'attività svolta insegnava o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare.

Pertanto, l'assicurazione deve intendersi operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso.

Devono intendersi compresi nell'assicurazione tutti i beni di proprietà o in uso al CIRA a qualsiasi titolo, rientranti nel programma PRORA o comunque al Contraente in dotazione, così come i depositi, gli uffici ed in genere tutti i servizi socio-aziendali che si trovino nell'ambito dell'Insediamento C.I.R.A di Capua (CE) che deve essere considerato nella sua globalità come "rischio singolo", infatti, l'assicurazione deve riguardare tutto quanto esiste, sottotetto od anche all'aperto, durante ogni e qualsiasi operazione, nell'ambito e nelle dipendenze degli stabilimenti garantiti, nella disponibilità dell'Assicurato o di terzi.

ART. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente Polizza viene assicurato tutto quanto costituisce lo stabilimento descritto, salvo quanto espressamente escluso.

Ciò premesso la Compagnia, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali, sia diretti che consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

ART. 5 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente a indennizzare i danni causati da (salvo diversamente convenuto):

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, terrorismo, sabotaggio organizzato, nonché le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica o biologica a tali eventi connessi, guerre civili, ribellione, rivoluzione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto;
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
- c) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) maremoto, mareggiata, infiltrazione di acqua marina, bradisismo, terremoto, inondazioni, alluvioni, assestamenti, crepe, restringimenti o espansioni del terreno, ivi compresi strade, marciapiedi, piazzali e fognature;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla Sezione I;
- f) furto, rapina, scippo, estorsione, truffa, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, sottrazione, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o l'appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto da altre apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo; se derivanti da atti terroristici: i danni diretti e indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e i danni diretti e indiretti causati da guasti a linee di alimentazione;
- j) smog, umidità, pioggia, neve, polvere o siccità a cose all'aperto (esclusione non valida per fabbricati, macchinari ed impianti all'aperto per loro naturale destinazione). Sono comunque assicurate cose che si trovano temporaneamente - fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi - all'aperto, ma adeguatamente protette contro le intemperie;
- k) contaminazione, rovina, insetti di tutti i tipi, vapore, variazione di temperatura, perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza, estetica;

- I) mancato funzionamento o rottura di apparecchiature di elaborazione dei dati, nonché cancellazione, alterazione, perdita e/o distruzione dei dati;
- m) ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento per responsabilità sia civile che penale, con la sola esclusione di richieste a fronte di "rischio locativo", "ricorso locatari" e di "ricorso terzi".

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- n) deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- o) guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario e delle Attrezzature; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
- p) guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra;
- q) vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione (salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazione nel rischio"), errori di lavorazione, tutto quanto solo nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione e, con il limite indicato nella scheda di polizza, la miscelazione accidentale;
- r) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;
- s) normale assestamento, restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- t) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della Sezione I e dalle garanzie accessorie "prolungamento del periodo di inattività";
- u) danneggiamento o distruzione per quarantena o per disposizioni doganali, confisca, sequestri o provvedimenti governativi e/o di altre Autorità costituite;
- v) derivanti da:
 - i. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - ii. indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - iii. smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - iv. e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti i, ii, e iii
- w) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
- x) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- y) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- z) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;

Relativamente ai punti I) (limitatamente a mancato funzionamento o rottura di apparecchiature di elaborazione dei dati), n), p), q) r) ,e) salvo quelli causati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro evento non altrimenti escluso; in tale ultimo caso la Società indennizzerà solamente la parte di danno non altrimenti esclusa;

Relativamente ai punti k) e s), salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso.

Esclusione Cyber

Resta inteso e concordato che la presente polizza non copre: qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, d o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei dati, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- ✓ Atto Cyber (come da definizione sotto riportata) e Incidente Cyber (come da definizione sotto riportata) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- ✓ Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato informatico (come da definizione sotto riportata), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede", se presenti, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'*'Esclusione Cyber'*.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- ✓ la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- ✓ se prevista in copertura qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **atto cyber** e/o un **incidente cyber** sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **dato informatico**:
- ✓ non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un **atto cyber** (v. definizione) e/o un **incidente cyber** (v. definizione);
- ✓ è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **atto cyber** (v. definizione) e/o un **incidente cyber** (v. definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei **dati informatici**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia *SUPPORTO DATI E RICOSTRUZIONE DATI* e relativi limiti, franchigie, scoperi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Con riferimento dell'*'Esclusione Cyber'* si concordano le seguenti definizioni:

Atto Cyber

Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso *malware o simili*, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un *sistema informatico*.

Incidente Cyber

Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi *sistema informatico*.

Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un *sistema informatico*.

Dati informatici

Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un *sistema informatico*.

Malware o simili

Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un *sistema informatico*.

Sistema informatico

Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati

Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente polizza su cui possono essere archiviati i *dati informatici* ma non i dati informatici stessi.

Malattie pandemiche o epidemiche

La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".

Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi

beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- ✓ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- ✓ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- 1) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- 2) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- 3) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato alla Società e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.

ART. 6 COSE ESCLUSE

- elaboratori elettronici ad uso amministrativo o contabile per la parte eventualmente assicurata con Polizza separata;
- Macchinari in leasing se assicurati con Polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (di valore singolo superiore a € 5.000,00);
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, microrganismi;
- Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.;
- collezioni in genere;
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.
- linee aeree di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali incluse le strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti.

Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno.

ART. 7 DELIMITAZIONI DI GARANZIE

7.1 Ricostruzione di archivi, documenti, registri, materiale meccanografico, disegni, modelli, stampi e simili

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l'applicazione della regola proporzionale.

L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 25.000,00.

7.2 Eventi Atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci posti all'aperto, ad eccezione dei Macchinari e degli impianti fissi per destinazione;
- serramenti, vetrare e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di cose assicurate o non.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrare e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati "fragili", la Compagnia indennizzerà fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto in Polizza.

7.3 Occupazione (non militare)

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

7.4 Eventi sociopolitici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.5 Terrorismo e/o sabotaggio

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Compagnia non indennizzerà i danni di Furto e Rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.

Inoltre, limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, si intendono esclusi:

- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Compagnia e il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso al netto delle imposte relativo al periodo di rischio non corso.

7.6 Acqua Condotta

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Compagnia non indennizzerà i danni causati:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione.

7.7 Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

7.8 Acqua piovana

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da acqua piovana, la Compagnia non indennizzerà i danni:

- 1) causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 2) causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- 3) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;

4) alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.9 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Compagnia non indennizzerà i danni causati:

- 1)** ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi ed al loro contenuto;
- 2)** ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- 3)** ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- 4)** a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne.

7.10 Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella TABELLA 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ". La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

7.11 Gelo

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo, la Compagnia è obbligata unicamente per i danni:

- a impianti e/o Macchinari;
- alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e/o Macchinari,

a condizione che lo stabilimento assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il Sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 5.000,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

7.12 Dispersione liquidi

Relativamente ai danni materiali di dispersione liquidi e prodotti in genere, sono esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.13 Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

ART. 8 CONDIZIONI SPECIALI

8.1 Inondazioni, alluvioni, esondazioni, allagamenti

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di polizza, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- I) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato in scheda di polizza.
- II) In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da Allagamenti, la Compagnia non indennizzerà i danni:

- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle cose mobili all'aperto;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- causati da rottura degli impianti automatici di estinzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

8.2 Fenomeno elettrico

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, impianti elettrici, apparecchi elettronici in genere, compresi i circuiti, per effetto di correnti, scariche, od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c. dovuti a difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei costi per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro il limite indicato in scheda di polizza.

8.3 Terremoto

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di polizze, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sussulto brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato in scheda di polizza.
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in scheda di polizza della somma assicurata alla singola partita.

8.4 Dimostrazione della Preesistenza

resta ferma la possibilità dell'Assicurato di provare con qualsiasi mezzo, oltre che le normali scritture contabili, la qualità e la quantità delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro e la realtà, oltre che l'importanza, del danno patito.

8.5 Clausola Inattività

Se una località diviene inattiva, il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto alla riduzione del tasso, per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà del Contraente e/o dell'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni, consecutivi o non, di ogni mese allo scopo della loro conservazione. Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente e/o l'Assicurato è obbligato a darne nel minor tempo possibile comunicazione alla Società e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la Società provvederà comunque alla corresponsione dell'indennizzo ma solo dopo l'assolvimento di tali obblighi.

8.6 Modifiche negli stabilimenti

deve prevedersi la possibilità che nell'ambito degli stabilimenti possano essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti e quant'altro stabilito dall'Assicurato in funzione delle sue esigenze ed in relazione allo svolgimento della sua attività, senza che questi sia obbligato a darne avviso alla Compagnia.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

8.7 Onorari periti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è prestata entro il limite complessivo indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

8.8 Onorari per consulenti, ingegneri e architetti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato –TABELLA 1.

8.9 Spese Demolizione e Sgombero

La Società, senza applicazione dell'Assicurazione Parziale e fino alla concorrenza dell'importo previsto nell'Allegato – TABELLA 1 previsto a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi i costi di smaltimento degli stessi, inclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli Tossici e Nocivi disciplinati dal DPR n°915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto; il limite di indennizzo per i rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è il 30% del limite del 10% sopraindicato.
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

8.10 Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato –TABELLA 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c."

8.11 Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'articolo Limite massimo dell'indennizzo, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

8.12 Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 5.000,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato – TABELLA 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c."

ART. 9 FURTO

Le Compagnie devono prevedere l'indennizzo dei danni diretti e materiali a macchinari, attrezzature, arredamento, merci, valori e titoli di credito in genere ovunque posti e quant'altro oggetto dell'assicurazione, comprese cose di proprietà di dipendenti e terzi, all'interno dell'Insediamento C.I.R.A. di Capua (CE), per la somma assicurata € 100.000,00 a primo rischio assoluto.

FURTO E RAPINA

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- I) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- II) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- III) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- IV) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

In presenza di locali e Mezzi di chiusura non conformi a quelli soparichiamati la Compagnia corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Sono comunque esclusi i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non esista o non sia operante alcuna difesa esterna.

Sono parificati ai danni del Furto i danni materiali causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Limitatamente ai sinistri verificatesi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- a) in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- b) gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- c) gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato – TABELLA 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc... con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato -TABELLA 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato – TABELLA 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrono le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;

b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;

d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

Si precisa che il servizio portavalori è praticato saltuariamente e comunque in casi ristretti, avendo l'Assicurato attivato un servizio bancario interno attraverso la presenza di uno sportello attualmente gestito dall'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena. Si informa che è presente nei locali degli uffici amministrativi una piccola cassa interna contenente valori non superiori a €. 5.000,00.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese

camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato – TABELLA 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- d) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"
- e) in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

Si precisa che all'ingresso dell'Insediamento C.I.R.A. di Capua (CE) è previsto posto di guardiania fisso operante 24 ore al giorno, per 365 giorni l'anno.

Forma della copertura

L'assicurazione deve intendersi prestata, per tutte le garanzie richieste, secondo la forma "primo rischio assoluto".

ART. 10 GUASTI MECCANICI

A parziale deroga dell'Art. 5- Esclusioni, la Società si obbliga ad indennizzare tutti i danni derivanti al macchinario (esclusi i sistemi e le apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio), anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da rottura e/o guasti meccanici originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incuria, negligenza, imperizia.

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a. di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti, sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- b. dovuti ad ammarchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- c. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- d. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- e. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- f. dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- h. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni,

feltri, rivestimenti, refrattari aghi organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;

- i. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j. verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La presente estensione di garanzia è operante con un limite di risarcimento - combinato per danni diretti ed indiretti - pari alla somma assicurata nella scheda di polizza alla relativa partita.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come anch'essa danneggiata e quindi indennizzabile. L'importo risarcibile a tale titolo non potrà comunque superare il 5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, con il massimo dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Si precisa che:

- **Elettropompe sommerse.**

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

- **Revisione di impianti di turbine a vapore.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turbo alternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

- **Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione della turbina completamente aperta.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più. Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, l'ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

- **Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale dal diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

- **Revisione di motori in cc. con potenza superiore a 375 KW.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

La garanzia comprende inoltre le maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità.

ART. 11 GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente copertura i danni:

- a) causati da dolo e colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) dovuti a deperimento, logramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuiti a difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammarchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) dovuti ad eventi garantiti in sezione Incendio, se attivata;
- n) dovuti a macchine in deposito, giacenza ed immagazzinamento;
- o) dovuti ad apparecchiature con vetustà superiore ad anni dieci;
- p) derivanti da:
 - I) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - II) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - III) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - IV) e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti

salvo quelli causati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro evento non altrimenti escluso; in tale ultimo caso la Società indennizzerà solamente la parte di danno non altrimenti esclusa;

Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto
- eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono indennizzabili i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte degli impianti stessi solo a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

La garanzia comprende i danni a:

- **Supporto dati**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a seguito di sinistro indennizzabile.

Per "Supporto dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente e/o dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente e/o dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa, entro la somma assicurata a P.R.A. nella scheda e previa detrazione della franchigia indicata nelle Condizioni "Limiti di indennizzo -franchigie e scoperti".

Non sono indennizzabili i costi da perdita di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante PEC, telegramma, o telefax.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Per ogni sinistro resta a carico del Contraente e/o dell'Assicurato lo scoperto col minimo indicati in polizza.

- **Programmi in licenza d'uso**

In caso di danno materiale e diretto ai Programmi in licenza d'uso causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Compagnia, a deroga di quanto stabilito all'art. 5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato lo Scoperto indicato in Polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai Programmi in licenza d'uso mediante PEC, telegramma, o telefax.

Si precisa che per le attrezzature elettroniche utilizzate durante le sperimentazioni in volo e per le attrezzature utilizzate nelle prove di crash, non essendo possibile determinarne a priori il valore, verranno negoziate eventualmente polizze specifiche.

SUB SEZIONE 1 – ALL-RISKS DANNI INDIRETTI (DIE)

ART. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società indennizza:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e/o delle rimanenze di magazzino;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

a seguito di danno indennizzabile a termini delle Condizioni tutte previste dalla Sezioni All Risks Danni Diretti.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono escluse le perdite o le spese:

- a) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Polizza di riferimento:
 - causato da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
 - causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio;
 - causato da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causato da fenomeni atmosferici, sovraccarico neve;
 - causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anomale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o di sabotaggio, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- c) conseguenti ad un Sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della Polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 3 FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato nella scheda di polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato in polizza.

ART. 4 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo il Contraente e/o l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella o quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altri tramite, quanto pagato o pagabile al Contraente e/o all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo.

ART. 5 ONORARI SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, l'equa remunerazione dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato per il lavoro svolto dalla Società di Revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Ente, prove, ed ogni altro elemento che il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni di Assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nell'apposita scheda di polizza.

La Compagnia rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a rimborsare complessivamente una somma superiore a quanto indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

ART. 6 INTERDIPENDENZA (FRA PIÙ INSEDIAMENTI)

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato svolge o può svolgere nelle ubicazioni assicurate attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione assicurata interessata dall'evento dannoso garantito dalla Sezione 3 – All Risks Danni Diretti, ma anche per quelle altre ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso. Parimenti, ai fini della determinazione dell'indennizzo, verrà considerata somma assicurata quella determinata in relazione a tutte le ubicazioni che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito degli effetti di tale evento dannoso, come se fossero una singola ubicazione.

ART. 7 IMPEDIMENTO ALLA RIPRESA PER ORDINE DELLE AUTORITÀ

A parziale deroga dell’“Esclusioni”, qualora esclusivamente in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione 3 – All Risks Danni Diretti che abbia colpito le cose assicurate si verifica impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell’attività o alla ripresa della stessa imposto dall’Autorità, la Società ne indennizza le perdite che possono derivare al Contraente e/o all’Assicurato da interruzione o riduzione dell’attività dichiarata entro il limite di 15 giorni da tale imposizione.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Danni Diretti e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

ART. 8 IMPEDIMENTO ALLA RIPRESA PER DIFFICOLTÀ DI ACCESSO O DI USCITA

Se, in conseguenza di un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione di cui alla Sezione – All Risks Danni Diretti, che abbia colpito proprietà non occupate dal Contraente e/o dall’Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle ubicazioni assicurate entro un limite territoriale pari ad 1 km, si verifica impedimento di accesso o di uscita a queste ultime, anche per ordine dell’Autorità, le eventuali perdite che possono derivare al Contraente e/o all’Assicurato da interruzione o riduzione dell’attività dichiarata sono indennizzabili, a termini della presente sezione, entro il limite di 15 giorni consecutivi alla data del sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione – All Risks Danni Diretti e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite di indennizzo pari al massimo del 20% della somma assicurata.

ART. 9 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ

A parziale deroga dell’articolo “Esclusioni”, la Società risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell’inattività o sospensione di esercizio causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino la fornitura di materiale.

In nessun caso la Società risponderà per più di 15 giorni consecutivi per le interruzioni o le interferenze di cui alla presente clausola.

ART. 10 FORNITURE PUBBLICHE (O PRIVATE) DI ENERGIA, ACQUA, GAS

La presente estensione è prestata, ai sensi ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, per l’interruzione o la riduzione dell’attività assicurata conseguente ad un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione a termini della Sezione 3 – All Risks Danni Diretti, a qualunque impianto di produzione o distribuzione di servizio pubblico o privato (energia-acqua-gas) utilizzato dal Contraente e/o dall’Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km. dal luogo indicato nella polizza, che comporti mancata erogazione da parte dell’Ente Pubblico, o del Privato, di energia elettrica, termica, di acqua, o gas entro il limite di 15 giorni consecutivi alla data del sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Danni Diretti e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite indicato nell’apposita scheda di polizza.

ART. 11 REPARTI DI RICERCA E SVILUPPO

In caso di danno non escluso a termini delle sezioni di riferimento All risks Dannii Diretti- che provochi un'interruzione delle attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse non avrebbero generato profitto lordo durante il periodo di indennizzo, questa polizza coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse, incluse le paghe, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

ART. 12 DANNI A COSE DI PROPRIETÀ TEMPORANEAMENTE TRASFERITE

La garanzia prestata con la presente polizza copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, e/o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino. Il Limite di indennizzo deve intendersi del 5% della somma assicurata.

ART. 13 FRANCHIGIA SULLA POLIZZA DI RIFERIMENTO

Si precisa che se dall'assicurazione prestata con la sezione di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini di sezione di riferimento, del danno diretto.

ART. 14 COSTI PER IL PERSONALE

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i costi per il personale, sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la Polizza di Riferimento – ad esempio la voce “Maggiori Costi” – e sempreché il Contraente/Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

ART. 15 ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE AL “FENOMENO ELETTRICO”

A parziale deroga di quanto previsto dalle “Esclusioni”, la Compagnia indennizza le perdite conseguenti ad un sinistro causato da Fenomeno Elettrico, limitatamente al caso in cui detto evento abbia dato origine ad un Sinistro indennizzabile a termini di quanto previsto al precedente comma 2 “Oggetto dell'Assicurazione”.

ART. 16 ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE AGLI “EVENTI SPECIALI E CATASTROFALI”

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni, la Compagnia indennizza le perdite conseguenti ad un sinistro causato da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- eventi atmosferici, sovraccarico neve;
- terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;

limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un Sinistro indennizzabile a termini di quanto previsto al precedente comma 2 dell’“Oggetto dell'Assicurazione”.

ART. 17 MACCHINARI IN LEASING

Premesso che nella garanzia prestata con la Polizza di Riferimento sono esclusi macchinari e/o attrezzi appoggiati a contratti di “Leasing” qualora coperti da apposita assicurazione, si prende atto che, nella valutazione della perdita del Margine di Contribuzione, non si terrà conto della suddetta esclusione.

ART. 18 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

Il premio è stabilito in base all'ammontare del margine di contribuzione relativo all'ultimo esercizio di bilancio approvato precedente l'effetto della copertura. La Società si impegna comunque a ritenere automaticamente garantita un'ulteriore somma pari al 20% senza, pertanto, applicare il disposto “Assicurazione Parziale”.

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio, il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di Contribuzione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o in difetto superiore al 20% di quest'ultima, emetterà un atto di aggiornamento, valido fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per il periodo assicurativo futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;

- c) l'eventuale importo di conguaglio per il periodo assicurativo in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

ART. 19 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Voci di bilancio	Importo	
	A (+)	B (-)
Ricavi di vendita	18.958.308	
Rimanenze iniziali		2.059.623
Rimanenze finali	780.883	
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (al netto di sconti, abbuoni e resi su acquisti)		1.703.048
Costi per il personale al 10%		2.418.782
Spese per servizi e consumi energetici al 50%		6.334.751
TOTALI	19.739.191	12.514.204
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	A – B	7.224.987
SOMMA ASSICURATA ** <i>(Pari o superiore al margine di contribuzione fino ad un massimo del 20%)</i>		7.500.000

** La Somma Assicurata è calcolata sui dati in tabella e verrà aggiornata con i dati dell'ultimo esercizio utile.

TABELLA 1 - SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

- in caso di esposizione di scoperto e di franchigia, la franchigia è il minimo dello scoperto indicato

MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO PER LE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI
€ 50.000.000,00 SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO IN OFFERTA

DANNI DIRETTI

FRANCHIGIA PER SINGOLO SINISTRO	€ 10.000	SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO
---------------------------------	----------	------------------------------------

TIPO GARANZIA	SCOPERTO/ FRANCHIGIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Eventi sociopolitici	15% con il minimo di € 15.000 per sinistro	€ 10.000.000
Atti di Terrorismo	15% con il minimo di € 15.000 per sinistro	€ 10.000.000
Eventi atmosferici	15% con il minimo di € 15.000 per sinistro	€ 6.000.000
Sovraccarico Neve	10% con il minimo di € 5.000 per sinistro	€ 1.000.000
Terremoto, Eruzioni	20% con il minimo di € 100.000 per sinistro	€ 3.000.000
Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni, Allagamenti	20% con il minimo di € 100.000 per sinistro per Allagamenti: 20% con il minimo di € 25.000 per sinistro	€ 2.000.000 € 1.000.000
Frane		€ 500.000
Ricostruzione archivi		€ 25.000
Valori		€ 5.000
Acqua Condotta	€ 5.000 per sinistro	€ 100.000
Ricerca del Guasto da acqua condotta	€ 5.000 per sinistro	€ 100.000
Acqua Piovana	€ 5.000 per sinistro	€ 100.000
Fumo	€ 5.000 per sinistro	
Gelo	€ 5.000 per sinistro	
Terreni	€ 5.000 per sinistro	€ 250.000
Grandine su Fragili	€ 5.000 per sinistro	€ 100.000
Crollo e collasso strutturale		€ 250.000
Colaggio da impianti fissi di estinzione	€ 5.000 per sinistro	€ 250.000
Merci e Macchinari presso terzi		€ 500.000
Merci e Macchinari c/o Mostre/Fiere		€ 1.000.000
Spese Demolizione e Sgombero		€ 5.000.000
Modifiche negli stabilimenti		€ 2.000.000
Errori manovra/Movimentazione interna	€ 5.000 per sinistro	€ 250.000
Spese di Rimozione e Ricollocamento di cose mobili		€ 250.000
Onorari Periti e Consulenti (no per Furto e Rapina se operante)		5% max € 100.000 per sinistro
Onorari Consulenti, Ingegneri, Architetti		5% max € 25.000 per sinistro

Fenomeno Elettrico	10% con il minimo di € 5.000 per sinistro	€ 250.000
Furto e Rapina Macchinari, Merci - sottolimite per Valori in cassaforte - sottolimite per Valori ovunque posti - sottolimite per Portavalori	€ 1.000 per sinistro	€ 100.000
	€ 1.000 per sinistro	€ 10.000
	€ 1.000 per sinistro	€ 2.500
	20% con il minimo di € 1.000 per sinistro	€ 15.000
Guasti ladri	€ 1.000 per sinistro	€ 25.000
Guasti macchine	Scoperto del 20% col minimo di € 100.000 per sinistro	€ 2.500.000 per sinistro, col limite di € 5.000.000 per anno
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 2.000 per sinistro	€ 1.250.000

DANNI INDIRETTI

FRANCHIGIA 10 GIORNI	
Periodo massimo di Indennizzo: 6 Mesi	
TIPO GARANZIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi	€ 1.500.000
Atti di Terrorismo	€ 1.500.000
Uragani, Bufere, Tempeste, Vento e cose da esso Trasportate, Trombe d'Aria, Grandine;	€ 1.500.000
Sovraccarico Neve	€ 1.000.000
Terremoto, Eruzioni	€ 1.000.000
Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni, Allagamenti	€ 1.000.000
Frane	€ 500.000
Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite	5% della somma assicurata col massimo di € 500.000
Reparti ricerca e sviluppo	5% della somma assicurata col massimo di € 300.000
Interdipendenza	15 gg
Onorari Società di revisione	5% del danno liquidato max € 25.000
Forniture pubbliche (o private) di energia, acqua, gas	Entro 5 Km e max 15 giorni
Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili	15 giorni
Impedimenti alla ripresa per difficoltà di accesso o uscita	15 giorni
Prolungamento periodo inattività	15 giorni
Furto e Rapina	Danni Indiretti non operante

DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI Massimo Indennizzo unico € 50.000.000,00

I limiti sotto riportati per la danni indiretti si intendono in aggregato e non in aggiunta al limite per i danni diretti fermo quanto diversamente indicato nei casi della tabella sovrastante.	
TIPO GARANZIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi	70% del Limite di indennizzo aggregato
Atti di Terrorismo	50% del Limite di indennizzo aggregato

Uragani, Bufere, Tempeste, Vento e cose da esso Trasportate, Trombe d'Aria, Grandine;	70% del Limite di indennizzo aggregato
Sovraccarico Neve	40% del Limite di indennizzo aggregato
Terremoto	30% del Limite di indennizzo aggregato
Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni, Allagamenti	50% del Limite di indennizzo aggregato
Frana	50% del limite di indennizzo aggregato

SEZIONE 5 – PARTITE E SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1 CALCOLO DEL PREMIO

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

TABELLA SOMME DA ASSICURARE

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
Fabbricati	Euro 41.854.000,00%	€.....
Contenuto	Euro 2.562.000,00%	
Impianti, macchinari	Euro 191.435.000,00%	€.....
Apparecchiature elettroniche	Euro 6.146.000,00%	
Terreni	Euro 1.000.000 (valore a P.R.A.)%	
Somma assicurata danni indiretti	Euro 7.500.000,00%	
TOTALE			€.....

LOTTO
sub lotto B

Capitolato Speciale

POLIZZA DI
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITÀ ASSICURATA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	La Società CIRA Scpa
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.
Danni materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti
Danni corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;

	Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Franchigia per sinistro	La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro (fino alla concorrenza massima dell'eventuale importo indicato in polizza quale massimo aggregato annuo - pro rata - di franchigia per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima annualità assicurativa) non concorre a formare l'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società;
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno / Massimo risarcimento	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro (secondo la formula temporale "loss occurrence")	Il verificarsi, durante il tempo dell'assicurazione, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.
Sinistro in serie	Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.

ART. 2 PREMESSA

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) è un soggetto giuridico di diritto privato, costituito nella forma di Società Consortile per Azioni, oggi a maggioranza pubblica.

Lo Stato, attraverso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene, la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta, per conto della Regione Campania, e le principali Aziende aerospaziali italiane: Leonardo-Finmeccanica, Thales Alenia Space Italia, Avio SpA, Piaggio Aero Industries SpA.

La sede e le strutture operative sono localizzate a Capua (CE) e si sviluppano su una superficie totale di 1.600.000 mq. I dipendenti che vi lavorano sono circa 370. Il Centro si sviluppa fisicamente in un ampio territorio sul quale insistono diversi impianti di prova, laboratori ed edifici adibiti ad uffici e servizi generali finalizzati alla missione del Centro stesso.

Lo Stato ha affidato al CIRA il compito di definire e realizzare il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.).

Il CIRA vanta grandi impianti, unici al mondo per prestazioni, realizzati tra il 1992 e il 2002, utilizzati a livello globale da enti, istituzioni ed industrie di rilevanza mondiale.

I tre impianti principali sono:

L'IWT, Icing Wind Tunnel, il più complesso e performante al mondo nel suo genere, utilizzato da clienti industriali ed istituzionali.

Il PWT, Plasma Wind Tunnel, co-finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per studiare e migliorare la sicurezza di volo dei velivoli spaziali nella fase di rientro in orbita ad alta velocità, è il più grande ed avanzato al mondo.

Il LISA, Laboratorio Impatto Strutture Aerospaziali, impianto di crash test, il cui obiettivo principale è quello di migliorare la sopravvivenza dei passeggeri e del carico utile in caso di impatto, con misurazioni molto più precise di qualsiasi altra struttura del genere presente in Europa e negli Stati Uniti.

ART. 3 ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, a titolo puramente indicativo, ma comunque sempre ritenute inerenti l'attività istituzionale, industriale ed attività di ricerca propria del CIRA SCPA , nel conto proprio e di terzi. I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti termici, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento di materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegnà o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, presso le sedi dell'Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolti entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.

Devono intendersi comprese, sin dall'origine, tutte le attività e competenze esplicate "a nuovo" non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall'ultima scadenza anniversaria del presente contratto.

In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall'altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

La garanzia è inoltre operante per quanto tutto disciplinato con riferimento alle norme sul "Telelavoro" e del "lavoro agile"

ART. 4 - ASSICURATI AGGIUNTIVI

Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile o di manleva in conseguenza di danni coperti dal presente contratto.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 1 anno con comunicazione da inviare a mezzo pec 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 1 anno, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque per il massimo di 6 mesi.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla polizza a ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Società o all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in **SCHEDA DI POLIZZA**.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente dovrà effettuare in capo al nuovo aggiudicatario della polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificate della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- c) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* ciascuna parte, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio di efficacia del contratto di assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile; la revisione opererà nella misura dell'80% della variazione medesima in oggetto.
- d) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 (uno) mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 (uno) mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 (uno) mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il Contraente provvederà a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale.

Il computo dei 150 (centocinquanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del Contraente. In tal caso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun aente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun aente diritto.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevorranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informatica precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella **SCHEDA DI POLIZZA**. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, il pagamento verrà comunque effettuato da ciascuna compagnia, senza responsabilità solidale. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;

- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 23 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - b) Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - b) Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
 - Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

ART. 24 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

ART. 25 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);

- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 26 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCT è operante per i danni che avvengano nel territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada. La garanzia RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

ART. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti simili ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre simili vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 3 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle indicate dal D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente anche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 276/2003.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

ART. 5 QUALIFICA DI "TERZO"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

Pertanto, i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Società controllanti, controllate e collegate, nonché i loro amministratori e consulenti.

ART. 6 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI SPECIALI DI GARANZIA

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo articolo "Esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

6.1 Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l'esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;

6.2 Inquinamento accidentale. L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi avari causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

6.3. Danni da rigurgito di fogne

Per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture l'assicurazione è operante, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 10.14, con l'applicazione dei limiti e della franchigia prevista agli artt. 2 e 3 della sezione 5 della presente polizza.

6.4. Danni Patrimoniali Puri (CLAUSOLA VALIDA SOLO SE ACCETTATA LA VARIANTE)

Viene assicurata la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per sinistri consistenti nel danneggiamento del patrimonio, che non siano lesioni personali, né danni a cose o animali né siano a questi conseguenti.

La garanzia opera solo in quanto si tratti di danni consistenti nell'interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Restano ferme tutte le esclusioni previste in polizza nelle condizioni generali e particolari.

Sono, comunque, escluse le richieste derivanti:

- da azioni di responsabilità contrattuale;
- dalla violazione di brevetti e altri diritti della proprietà industriale, quali marchio, ditta, ecc.;
- da difetti di progettazione e da prodotto;
- da attività di installazione e montaggio;
- da mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi per i quali e' stato fabbricato o venduto.
- da operazioni di ritiro e/o di smontaggio e rimontaggio di prodotti risultanti difettosi e/o in genere di operazioni di salvataggio.
- da danni da inquinamento.
- da perdita di immagine
- da mancato rispetto di termini, scadenze o preventivi
- da manipolazione, gestione del danaro, attività assicurativa, creditizia e di intermediazione
- da consulenza nel campo dell'automazione ed informatizzazione del lavoro
- da interruzione o sospensione di attività per furto o sparizione di cose ed animali
- da Responsabilità civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco e comunque di attività, cui si possa fare carico della responsabilità ex Codice Civile.

ART. 7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da omessa custodia delle chiavi di accesso alle aree di terzi eventualmente consegnate all'assicurato od a suoi dipendenti od ausiliari, per la rilevazione dei dati di consumo nonché per i danni cagionati da persone che si sono avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato e dei quali sia tenuto a rispondere;

- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni" nonché per i danni derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili e natanti;
- c) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell'impiego di fonti ed apparecchi a scopo analitico e di misurazione;
- d) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
- e) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- f) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- g) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
- h) danni patrimoniali puri/perdite patrimoniali (*vedi definizioni*), salvo quando espressamente compresi nelle Condizioni di Assicurazione;
- i) danni alle cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
- j) danni alle cose e/o opere di terzi in consegna all'Assicurato quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si eseguono lavori, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- k) danni da incendio, esplosione o scoppio cagionati da macchinari e impianti condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 18 anni di età;
- l) danni cagionati a terzi in conseguenza di errori nelle attività di progettazione
- m) danni relativi ad attività di internet provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore internet;
- n) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno dei perimetri aeroportuali;
- o) danni derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria.
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico. Resta comunque sempre esclusa la responsabilità derivante da omessa vigilanza o custodia delle strade che non sono oggetto del lavoro di manutenzione;
- o) Dannи da acqua piovana e agenti atmosferici: danni verificatisi, anche in occasione dell'esecuzione di lavori a causa di insufficienza, inefficienza o deterioramento delle opere provvisorie adottate

ART. 8 ESCLUSIONE DEL RISCHIO GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrono agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'Assicurato.

ART. 9 MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE

La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".

Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- ✓ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- ✓ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostuisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

ART. 10 OPERATIVITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.

ART. 11 ESTENSIONI DI GARANZIA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

L'Assicurazione si intende altresì operante per i rischi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo:

11.1 Danni alla persona: si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

11.2 Comittenza auto: responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza austista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

11.3 Esposizioni e congressi: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, congressi, corsi, feste, ceremonie, gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali, sagre compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

11.4 Attività ricreative: organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;

11.5 Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);

11.6 Mensa aziendale e distributori: gestione delle mense e dei bar aziendali, inclusi i distributori automatici di cibi e bevande, compresa la responsabilità per i danni conseguenti alla somministrazione di cibi e bevande;

11.7 Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci: Le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento delle merci;

10.8 Squadre antincendio: esistenza ed attività delle squadre antincendio organizzate o composte da personale dipendente e/o da terzi;

11.9 Officine e depositi di carburante: esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;

11.10 Servizi socio-sanitari: esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio del Contraente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;

11.11 Fabbricati, parcheggi, autorimesse, terreni: proprietà e conduzione di fabbricati, parcheggi, autorimesse, terreni, nonché i relativi impianti anche se non adibiti all'attività aziendale. L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- spazi aziendali adibiti ad attività ludiche per bambini;

Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;

11.12 Danni ai veicoli dei dipendenti e di terzi: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli di proprietà dei terzi, dipendenti o amministratori, in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;

11.13 Danni ai veicoli sotto carico e scarico: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito delle suddette operazioni. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli nonché i danni comunque subiti dalle cose di terzi sugli stesse trasportate;

11.14 Rigurgito di fogne: danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, esclusivamente se conseguenti alla rottura di tubazioni e condutture;

11.15 Trattamento dati personali: inosservanza della legge n. 196/2003 e smi per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari. L'Assicurazione vale per l'attività di trattamento e conservazione dei dati con finalità strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato, rimanendo comunque escluso dalla garanzia il trattamento dei dati avente finalità commerciale.

11.16 Danni alle cose in consegna e custodia

fermo restando che la garanzia non vale per i danni alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;

11.17 Vigilanza armata: esercizio di vigilanza con guardie armate e cani compreso l'eccesso di legittima difesa;

11.18 Ambito lavori: Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro.

11.19 Segnaletica mancante o insufficiente: La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza od intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

SEZIONE 4 – CLAUSOLE CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

ART. 2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata pec.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

L'onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che nonsiano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

ART. 3 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.000,00 per sinistro per danni a cose, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti all'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

ART. 1 - MASSIMALI DI GARANZIA

€. 30.000.000,00 per sinistro e per anno con il massimo di:

- RCT: €.30.000.000,00 per sinistro, per anno e/o sinistro in serie
- RCO: €.30.000.000,00 per sinistro con il massimo di
€.2.500.000,00 per prestatore

ART. 2 - LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La presente polizza opera, ove non diversamente indicato, con una franchigia di **€ 1.000,00** per ogni e ciascun sinistro relativo ai soli danni a cose per le garanzie di seguito indicate con i seguenti sottolimiti:

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro ed anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Malattie professionali	€ 5.000.000	Nessuna Franchigia
Danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate	€ 250.000	€ 5.000,00
Danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non	€ 100.000	€ 2.000,00
Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei	€ 250.000 per sinistro ed € 500.000,00 per anno	Franchigia frontale
Danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività di terzi	€ 250.000	scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 25.000,00
Danni patrimoniali puri (VALIDA SOLO SE ACCETTATA LA VARIANTE)	€ 20.000	€ 500.000
Perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy	€ 250.000	Nessuna
Danni da Rigurgito fogne e dispersione di acque	€ 500.000	€ 15.000,00
Danni da Inquinamento accidentale	€ 150.000	scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 5.000,00
Danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori	€ 500.000	€ 10.000,00

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro ed anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni ai veicoli sotto carico e scarico	€ 50.000	scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 5.000,00
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi	-	€ 150,00

ART. 3 VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTO DEL LAVORO AL BILANCIO 2023

Valore produzione € 45.296.857

Costo del Lavoro € 24.591.303